

a cura di
Ettore BATTELLI **Vincenzo ROSSI** **Sabrina PUGLIESE**
(Prof. Ordinario) (Magistrato Tar) (Avvocato dello Stato)

TRACCE e TEMI di **CIVILE**

TemI svolti su **tracce non estratte** negli ultimi concorsi e su **questioni di centrale attualità**

- MAPPA DEL TEMA
- SCHEMA DI TRACCIA PER PUNTI
- SVOLGIMENTO RAGIONATO DELLA TRACCIA
- GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

EDIZIONE 2025


Neldiritto
Editore

4.

La ricettizietà degli atti giuridici unilaterali. Analizzi, in particolare, il candidato la rilevanza dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario

◆ Cass. civ., 27 settembre 2023, n. 27483; Cass. civ., Sez. un., 5 settembre 2024, n. 23874; Cass. civ., 11 febbraio 2025, n. 3481

di Vincenzo Rossi

Mappa del tema

- *Focus* sull'atto giuridico unilaterale:
 - distinzione tra fatti, atti e negozi giuridici;
 - > fatti giuridici in senso stretto e atti giuridici;
 - > atti giuridici in senso stretto (o atti non negoziali) e negozi giuridici;
 - distinzione fra persona e parte (negoziale): unilateralità non coincide con unipersonalità.

- Distinzione fra perfezionamento ed efficacia dell'atto unilaterale:
 - il perfezionamento si ha con la (valida) emissione;
 - per l'efficacia occorre distinguere fra:
 - > atti non recettizi (non diretti a una persona determinata) → coincide con perfezionamento;
 - > atti recettizi (diretti a una persona determinata) → efficaci quando sono portati a conoscenza del destinatario (artt. 1334 e 1335 cod. civ.)
 - necessità di provare (non la sola spedizione ma anche) che sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario;
 - onere per il destinatario di fornire la prova un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione.

- Ricettizietà della revoca della proposta contrattuale?
 - tesi positiva (in giurisprudenza: Cass. civ., 16 maggio 2000, n. 6323):
 - > combinato disposto artt. 1326, co. 1, 1328, co. 1, 1334 e 1335 cod. civ.;

- > necessità di assicurare parità di trattamento fra proponente e oblato;
- tesi negativa (in giurisprudenza: Cass. civ., 15 aprile 2016, n. 7543):
 - > art. 1328, co. 1 (per la revoca della proposta) vs. art. 1328 co. 2 (per la revoca dell'accettazione);
 - > diversità di posizioni fra proponente e oblato (essendo nella sfera giuridica del primo che avviene la conclusione del contratto).
- Questioni recenti in tema di ricettività:
 - rilevanza dell'impossibilità di comprendere l'atto per uno stato d'incapacità naturale?
 - > risposta negativa in termini generali (Cass. civ., Sez. un., ord. 5 settembre 2024, n. 23874)
 - possibilità di sanare retroattivamente la nullità dell'atto di citazione anche ai fini dell'interruzione della prescrizione? parola alle Sezioni Unite (Cass. civ., ord. 11 febbraio 2025, n. 3481).

Normativa di riferimento

Codice civile:

- art. 1324 – Norme applicabili agli atti unilaterali;
- art. 1381 – Revoca della proposta e dell'accettazione
- art. 1334 – Efficacia degli atti unilaterali;
- art. 1335 – Presunzione di conoscenza;
- art. 2943 – Interruzione [della prescrizione] da parte del titolare

Svolgimento dell'elaborato

La trattazione dell'argomento impone una, sia pur sintetica, premessa ricostruttiva sulla definizione di **atto giuridico unilaterale**.

Secondo il più tradizionale insegnamento, nell'ambito del fenomeno giuridico si hanno **fatti giuridici** ogniqualvolta si abbia un avvenimento al quale l'ordinamento ricollegghi conseguenze giuridiche (sono invece fatti *agiuridici* tutti quegli accadimenti, umani o naturali, del tutto irrilevanti per il diritto).

Nell'ambito dei fatti giuridici si distinguono i **fatti giuridici in senso stretto** e gli **atti giuridici**, a seconda che – per la produzione dell'effetto giuridico – rilevi o meno la consapevolezza e volontà, da parte dell'essere umano, di

porlo in essere (qualora si tratti di un fatto *umano*, poiché il fatto *naturale* è necessariamente un fatto giuridico in senso stretto).

Per quanto riguarda gli atti giuridici si distinguono, ulteriormente, gli **atti giuridici in senso stretto** e i **negozi giuridici**, a seconda che la volontà del suo autore assuma rilevanza soltanto nel compimento dell'atto o anche nella determinazione degli effetti.

Il negozio giuridico è una categoria dottrinale (non trovando cittadinanza nel codice civile italiano, a differenza di quello tedesco, nella cui cultura giuridica la figura del *Rechtsgeschäft* è stata elaborata) finalizzata ad accomunare tutte quelle manifestazioni di volontà alle quali l'ordinamento riconosce l'attitudine a produrre gli effetti giuridici voluti da chi le compie. Costituiscono, invece, ipotesi residuali le manifestazioni di volontà che, una volta compiute, producono esclusivamente gli effetti predeterminati da legge, non essendo rilevante che chi le ha compiute intendesse o meno che si producessero tali effetti (gli atti giuridici in senso stretto sono, perciò, anche detti *atti non negoziali*).

Il prototipo di negozio giuridico, nel sistema codicistico, è il **contratto** che si caratterizza per la bilateralità (o multilateralità) e per la patrimonialità del rapporto giuridico che costituisce, regola o estingue (art. 1321 cod. civ.): ne deriva che i negozi unilaterali e i negozi (unilaterali, bilaterali o multilaterali che siano) che producono effetti non patrimoniali sono *negozi non contrattuali*.

Va altresì precisato che per stabilire l'unilateralità, bilateralità o multilateralità di un atto giuridico non deve aversi riguardo al numero delle persone, ma delle *parti* (e la parte può essere *unisoggettiva*, nel qual caso vi è coincidenza con la persona, oppure *plurisoggettiva*, qualora vi siano più persone portatrici di interesse convergenti). Ne deriva che **non vi è corrispondenza biunivoca fra unilateralità e unipersonalità**: l'atto unipersonale è necessariamente unilaterale, mentre l'atto unilaterale potrebbe astrattamente essere unipersonale o pluripersonale.

Nel richiamato ordine di concetti, per la disciplina degli atti giuridici unilaterali occorre avere riguardo, innanzitutto, all'**art. 1324 cod. civ.**, a mente del quale "salvo diversa disposizione di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (dunque, agli atti unilaterali *negoziali*). Esulano, pertanto, dall'ambito di applicazione della norma gli atti unilaterali *mortis causa* e gli atti unilaterali tra vivi a contenuto non patrimoniale.

È necessario distinguere fra *perfezionamento* ed *efficacia* degli atti unilaterali. In merito al primo, esso si ha **nel momento in cui la volontà del dichiarante è legittimamente manifestata** (nel rispetto, eventualmente, delle forme